

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE 12 luglio 2016, n. 131

L.R. n. 37 del 22.05.85 e s.m.i.- R.R. n. 5/2011 - Obbligo ripristino ambientale di cava autorizzata in agro di Locorotondo loc. Rizzo fg. 18 ptc. 60-61-315-316-317. Autorizzazione utilizzo di Terra e Rocce da scavo ai sensi del R.R. 5/2011. Esercente CAVE TINELLA S.r.l., S.C. 106 – Rizzo, sn – 70010 Locorotondo BA– P.IVA 00872510722.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' RESTRITTIVE

Vista la L.R. n. 4 feb 1997, n. 7, art. 4, 3° comma, artt. 5 e 6 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

Visto la l.r. 7/80 e s.m.i.;

Vista la L.R. 22 maggio 1985, n. 37 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 128 /59 e s.m.i.; Visto il D.Lgs. 25.11.96, n. 624;

Vista la D.G.R. 538 del 09.05.2007 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs 09-04-2008 n. 81 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. 538 del 9 mag 2007 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. 580 del 15 mag 2007 di approvazione del PRAE e s.m.i. apportate con la D.G.R. n. 445 del 23-02-2010;

VISTO l'Atto Dirigenziale del Direttore Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione, n. 25 del 21 nov 2014, di affidamento incarico di direzione dell' Ufficio Attività Estrattive, rinominato Servizio Attività Estrattive, all'Ing. Angelo Lefons;

VISTA la D.G.R. 1518 del 31 lug 2015 di approvazione adozione del modello organizzativo denominato "MAIA", modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale;

VISTO il DDPGR n. 443/2015 di adozione del precitato modello organizzativo "MAIA", ai sensi dell'art. 42 co.2 lett.h, dello statuto della Regione Puglia;

VISTA la D.G.R. n. 1744 del 12 ott 2015 (BURP 136 del 20.10.2015) di nomina del direttore del Dipartimento "mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio" nella persona dell'Ing. Barbara Valenzano ;

VISTA la D.G.R. n. 2028 del 10 nov 2015 di conferimento dell'incarico di direzione ad interim della Sezione Ecologia all'Ing. Giuseppe Tedeschi;

VISTA la determinazione n. 405 del 24 nov 2015 del Dirigente della Sezione ad interim, recante: "Atto organizzativo interno e delega parziale delle funzioni dirigenziali in materia di Attività Estrattive, ex art. 45 della l.r. 16 apr 2007, n. 10", all'Ing. Angelo Lefons;

Vista la DGR n.2463 del 23 nov 2014 di abolizione del CTRAE;

Sulla base dell'istruttoria espletata e confermata dal Dirigente del Servizio Attività Estrattive, dalla quale emerge quanto segue:

Premesso che:

- Con Decreto n. 10/min del 3 mar 1992 la ditta Tinella Leonardo Antonio è stata autorizzata all'esercizio di attività estrattiva in loc. "Rizzo" del Comune di Locorotondo fg. 18 ptc. ptc. 60-61-315-316-317.
- in data prot. 28 feb 2012 n. 6704 è pervenuta in atti domanda di proroga dell'autorizzazione;
- In data prot. 11 apr 2013, il Titolare di cava presenta domanda di trasferimento dell'autorizzazione a

favore della società **Cave Tinella s.r.l.** che, in data prot. 5783 del 11 apr 2013, presenta istanza di subentro nell'esercizio della predetta cava;

- nel corso del procedimento amministrativo relativo all'istanza di proroga, sono stati accertati lavori di coltivazione mineraria in difformità alle opere autorizzate e conseguentemente elevato verbale di accertamento infrazioni n. 8/2014 a carico dell'esercente;
- nelle more della conclusione del procedimento relativo all'istanza di proroga ed in conseguenza dell'abuso accertato è stata adottata la determinazione n. 446 del 22 dic 2014, di sospensione dell'attività estrattiva nella cava in oggetto e obbligo di messa in sicurezza e di ripristino ambientale dei luoghi, previo deposito di progetto adeguato alle NTA e comprendente le opere di ripristino ambientale;
- con successiva determinazione dirigenziale n. 193 del 28 mag 2015, l'attività estrattiva in argomento è stata trasferita alla società Cave Tinella S.r.l. che si è fatto carico di tutti gli obblighi ed i diritti derivanti dalla pregressa attività estrattiva;
- proprio con riferimento agli obblighi e le prescrizioni imposte con la determina n. 446/2014, la società Cave Tinella S.r.l. ha presentato, in data prot. 7856/2016, istanza di autorizzazione all'utilizzo di terra e rocce da scavo e relativo progetto di ripristino e recupero ambientale dell'area di cava;
- il progetto depositato prevede il ripristino dell'area di cava escavata fino alla quota di progetto e la messa in sicurezza delle fronti di scavo, al fine di realizzare un più ampio piazzale di cava su un unico livello che si attesta a quota +385 s.l.m. circa;
- con la relazione tecnica allegata all'istanza, la società fornisce chiarimenti anche alle ulteriori prescrizioni imposte con la determina dirigenziale n. 446/2014;
- L'area interessata da ripristino ambientale in argomento, con utilizzo di terra e rocce da scavo e altro materiale inerte non classificato "rifiuto", è individuata per circa mq. 5.800 circa, ricadente sulle ptc. 60-61 e 315 tutte quota parte;
- Il volume dei materiali necessari per la realizzazione delle suddette opere di ripristino ammonta a circa mc. 75.000;
- Il progetto di ripristino ambientale prevede la ricostituzione del fondo cava alla quota di progetto, mediante riporto di materiale per strati successivi di altezza mt. 1,0 - 1,5 circa, e realizzazione finale di un cordolo di sicurezza al piede delle fronti interessate, di larghezza circa mt. 5 e altezza mt. 2/3 con angolo scarpa <30°;
- La Città Metropolitana di Bari, in merito all'utilizzo di materiali non costituenti "rifiuto", si è già espressa in via generale, con le note prot. 37303/2014 e 19545/2015, ritenendo ammissibile l'utilizzo di "terra e rocce da scavo e/o aggregati di riciclo" in quanto non classificabili "rifiuto" e purchè i materiali per il riempimento soddisfano i requisiti di cui all'art. 41 bis, legge 98/2013 e le condizioni di cui all'art. 184 bis del D.Lgs. n. 152/2006. La stessa ritiene, altresì, di prescrivere l'obbligo per il proponente, di trasmettere semestralmente un piano topografico quotato con la indicazione delle superfici recuperate, nonché dei volumi, sia di riempimento che residuali, a fronte della quantità complessiva prevista nel piano di recupero; in merito a quest'ultima prescrizione, lo stesso regolamento prescrive tale obbligo a cadenza annuale e come tale si procederà, facendo coincidere l'adempimento con l'obbligo annuale di deposito della statistica mineraria e piano topografico quotato, secondo le direttive della Giunta Regionale;
- Con la proposta di progetto in argomento, il proponente prevede di realizzare il recupero ambientale, mediante utilizzo di terra e rocce da scavo aventi caratteristiche di "non rifiuto", in quanto oggetto di Piani di Utilizzo ex art. 4 c.1 lett. b) punto 2 del D.M. 10 ago 2012, n. 161, ovvero rientranti nella disciplina di cui all'art. 41bis della Legge n. 98/2013 nonché altri materiali come aggregati di riciclo, escluse dalla normativa sui rifiuti.
- Per la realizzazione delle opere in progetto sarà dunque utilizzato materiale inerte, ritenuto "non rifiuto", ai sensi dell'art. 184 e segg. del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. "Cessazione della qualifica di rifiuto". Disciplina riscritta dal D.Lgs. 205/2010 e 4/2008.
- L'utilizzo del materiale in argomento, nella realizzazione di progetti di ripristino e/o recupero ambientale di cave è previsto anche da atti normativi regionali, come la D.G.R. 445/2010 "Norme Tecniche e Regolamento

del Prae – art. 10 e segg.” e dal regolamento Regionale n. 5/2011.

- Questo ufficio è competente in materia, ex l.r. 37/85 e R.R. 5/2011, in quanto trattasi di opere di recupero ambientale di cava, con materiali che la legge definisce “non rifiuto”;
- L'utilizzo delle terre e rocce da scavo avverrà nelle modalità previste dal R.R. 5/2011 e normativa nazionale in materia (ex D.M. 161/2012 e s.m.i.); b ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, un rifiuto cessa di essere tale quando sottoposto a operazioni di recupero, riciclaggio e preparazione al riutilizzo, soddisfatti specifici criteri di cui all'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006. Da quel momento cessa la qualifica di rifiuto e con essa l'applicazione della specifica normativa.
- La Giunta regionale con Deliberazione n. 2463 del 23 nov 2014 ha abolito il Comitato Tecnico Regionale Attività Estrattive (CTRAE) e, pertanto, il presente provvedimento è adottato direttamente dal Dirigente di Sezione competente o suo delegato

VISTA la documentazione di progetto, in atti prot. 7856/2016, che prevede, il ripristino ambientale del settore cava in progetto, mediante deposito di terra e rocce da scavo, a fette risalenti, opportunamente compattate, fino al raggiungimento di quota mt 385 s.l.m. e impianto di essenze erbacee di ecotipo locale, sulla sommità del cordolo di sicurezza permanente, costituito al piede delle scarpate a confine con le ptc. 60-61-315;

Considerato che:

- La società, con relazione allegata all'istanza, dichiara le caratteristiche del materiale da depositare in cava, ovvero terra e rocce da scavo e, ove necessario, aggregati di riciclo, tutti materiali esclusi dalla applicazione della normativa sui rifiuti;
- I materiali da trattare, ai fini della realizzazione dell'intervento di ripristino ambientale della cava cessata, non sono classificati “rifiuto” e quindi sono esclusi dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti;
- Le modalità di realizzazione dell'intervento sono previste, in particolare, dal R.R. 5/2011 e s.m.i.;
- L'art. 41bis (ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo) del “Decreto del fare” come convertito in Legge n. 98/2013, ha ridefinito il campo di applicazione del Regolamento ex D.M. 161/2012, individuando i casi in cui sottoporre a procedura semplificata i materiali da scavo;
- I materiali utilizzati soddisfano i requisiti previsti dalla normativa precitata, nonché le condizioni previste dall'art. 184bis del D.Lgs. 152/2006;
- L'intervento in progetto, comporta nella sua configurazione finale, il ripristino ambientale dei luoghi di cava cessata, così come imposto con la determina dirigenziale di questo ufficio n. 446/2014;
- l'intervento non contrasta con la normativa comunitaria, recepita con il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che prevede e sostiene strumenti di prevenzione e riduzione dei rifiuti mediante l'ottimizzazione dello smaltimento lecito e l'incentivazione al recupero e riutilizzo di materiali dichiarati “non rifiuto” provenienti da: a) operazioni di recupero presso impianti di terzi avviate con riferimento al D.M. 5 feb 1998; b) attività di scavo.
- L'area di cava è in disponibilità del proponente;

RITENUTO di proporre l'approvazione del progetto di ripristino ambientale, di cui all'istanza in premessa, ai sensi del combinato disposto ex art. 8 della l.r. 37/85 e art. 10 delle NTA del PRAE e R.R. 5/2011, mediante conferimento in sito di terra e rocce da scavo e aggregati di riciclo, e di impartire prescrizioni ed ordini nei confronti dell'esercente;

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento

regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE

per delega del Dirigente della Sezione

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Attività Estrattive, Responsabile Unico del Procedimento ;
- richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;
- Vista la D.G.R. 2463 del 23 nov 2014, che nell'ambito della "Ricognizione... Riordino organismi collegiali operanti a livello tecnico amministrativo e consultivo. Semplificazione dei procedimenti amministrativi", ha abolito il Comitato Tecnico Regionale Attività Estrattive (CTRAE);
- Visto l'art. 41bis (ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo) del "Decreto del fare" come convertito in Legge n. 98/2013, che ha ridefinito il campo di applicazione del Regolamento ex D.M. 161/2012, individuando i casi in cui sottoporre a procedura semplificata i materiali da scavo;
- Ritenuto che i materiali utilizzati soddisfano i requisiti previsti dalla normativa precitata, nonché le condizioni previste dall'art. 184bis del D.Lgs. 152/2006;
- Ritenuto che l'esercente è obbligato a realizzare le opere di ripristino ambientale derivanti da prescrizioni imposte da questo stesso ufficio con la determina n. 446/2014;
- Ritenuto di far coincidere la data di presentazione del piano quotato alla Città Metropolitana di Bari con quella di presentazione annuale, a questo Ufficio, del piano topografico quotato e statistica mineraria;
- Ritenuto che l'intervento in progetto rientra tra le competenze di questo ufficio e che la documentazione a corredo dell'istanza è sufficiente ai fini dell'adozione del presente provvedimento;
- Ritenuto di dover provvedere in merito, ai sensi dell'art. 8 della l.r. 37/85 e art. 10 delle NTA del PRAE (DGR 445/2010) e Regolamento Regionale n. 5/2011 e s.m.i.

DETERMINA

1. La società **CAVE TINELLA S.r.l.** - P.IVA 07008890720 – con sede in Locorotondo alla S.C. 106 – Rizzo, sn, È **AUTORIZZATA ad effettuare le opere di ripristino e recupero ambientale** dell'area di cava sita in agro di Locorotondo – località "Rizzo" in catasto al **fg. 18 ptc.Ile 315-60-61**, mediante ricolmamento fino alla quota di progetto, coincidente con l'attuale piazzale di cava, e impianto di essenze erbacee di ecotipi locali, come da progetto in atti prot. 7856/2016;
2. la società **Cave Tinella S.r.l.** è autorizzata, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Regionale n. 5 del 24/3/2011, a utilizzare nelle opere di ripristino e recupero ambientale di cui al sub 1., terra e rocce da scavo provenienti da opere soggette al combinato disposto di cui al regolamento approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 161 del 10 ago 2013 ed all'art. 41 bis del decreto-legge 21 giu 2013 n. 69, convertito in L. 98/2013, nonché aggregati di riciclo, ovvero materiali esclusi dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti;

3. l'area interessata dall'intervento estrattivo, mantiene l'attuale delimitazione, già individuata con pilastri, saldamente infissi nel terreno;
4. La presente autorizzazione è rilasciata a condizione che l'esercente presti una **garanzia** finanziaria, dell'importo complessivo di **€. 30.000,00** (eurotrentamila/00), per l'adempimento degli oneri derivanti dall'autorizzazione stessa in relazione alle opere da eseguire e ai lavori di recupero ambientale dell'area. Detta garanzia può essere resa anche sotto forma fidejussoria/assicurativa e deve essere **valida per i due anni successivi** alla data di scadenza della presente autorizzazione, ai sensi della DGR 692/2011, per consentire il recupero ambientale. La polizza fidejussoria può essere svincolata solo a seguito dell'avvenuto collaudo, ai sensi dell'art. 25 della l.r. 37/85;
5. Il presente provvedimento è **valido fino al 30 mag 2024**, con efficacia a decorrere dalla data di deposito al protocollo del Servizio scrivente della polizza fidejussoria di cui al sub 4), e potrà essere prorogato, su istanza degli interessati aventi diritto, fino al completamento delle opere di ripristino e recupero ambientale della cava;
6. **Prescrizioni ed obblighi dell'esercente:**
 - a) Il trasporto delle terre e rocce da scavo, provenienti dall'esterno deve essere accompagnato dal documento di trasporto ex art. 11 del D.M. 161/2012 o ex comma 4), art. 41bis DL 69/2013 convertito in L.98/2013, di cui copia deve essere conservata nel registro di scarico come previsto dall'art. 9 del R.R. 5/2011. Detto documento sostituisce il formulario di identificazione previsto all'art. 8 del precitato R.R. 5/2011;
 - b) **Prima dell'inizio dei lavori** in progetto, l'esercente:
 - **deve** adempiere agli obblighi di cui all'art. 6 e/o 9, 20 e 52 del D. Lgs. 624/96, nonché alle vigenti disposizioni del D.P.R. 128/59 e dello stesso D. Lgs. 624/96 in materia di sicurezza sul lavoro, trasmettendo i relativi atti aggiornati (D.S.S. o DSS Coord. nel caso di lavori concessi in appalto a terzi o trasporto e/o deposito eseguito con mezzi di terzi, D.E., attestazione stabilità delle fronti, ecc. ecc.);
 - **deve** acquisire copia dei documenti predisposti dal produttore delle terre e rocce, in particolare, il piano di utilizzo (ex art. 5 D.M. 161/2012) approvato dall'autorità competente di cui all'art. 1 dello stesso D.M. 161/2012, In alternativa, una dichiarazione giurata, ex comma 2 art. 41bis del D.L. 69/2013;
 - **deve** aggiornare il cartello informativo posto all'ingresso dell'area di cava, integrandolo con gli estremi del presente atto autorizzativo, nei modi previsti dalla Ordinanza n. 1/2011.
 - d) il deposito del materiale dovrà avvenire con modalità idonee a garantire la tracciabilità dello stesso, nel rispetto dell'art. 5, punti 1) e 2) del R.R. 5/2011;
 - al termine del deposito inviare copia della dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.) ex art. 12 del D.M. 161/2012 o della conferma di completo utilizzo ex comma 3) art. 41bis del D.L. 69/2013;
 - e) è vietato introdurre nell'area di cava materiali assoggettati alla normativa "rifiuti", salvo preventiva procedura autorizzativa ai sensi della normativa di riferimento e acquisizione di regolare autorizzazione rilasciata dagli uffici competenti;
 - f) trasmettere, alla Città Metropolitana di Bari, un piano topografico quotato con la indicazione delle superfici recuperate, nonché i volumi sia di riempimento che quelli residuali, a fronte della quantità complessiva prevista nel piano di ripristino, con cadenza annuale coincidente con la data di presentazione a questo ufficio dei piani topografici e statistica annuale.
7. Il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini minerari ex R.R. 5/2011 e l.r. 37/85 e succ. mod. e int. e non esime l'esercente dal munirsi di ogni ulteriore autorizzazione e/o nulla osta previsto da altra vigente normativa, nonché dell'eventuale rinnovo della validità di quelle autorizzazioni scadenti nel periodo di vigenza;

8. sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di antinquinamento, tutela paesaggistico-ambientale, ecc.ecc.;
9. per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento trovano applicazione le vigenti disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali in materia di utilizzo di terre, rocce da scavo;
10. la presente autorizzazione è personale e, pertanto, non può essere trasferita senza il preventivo nulla osta dell'Autorità concedente;
11. per ogni danno provocato ad opere pubbliche o private, derivante dai lavori in progetto , è ritenuto responsabile a tutti gli effetti il Titolare e/o il Direttore Responsabile, ciascuno per quanto di competenza;
12. prima dell'abbandono del sito in oggetto si dovrà provvedere allo smantellamento di tutti gli impianti e/o all'asportazione dei mezzi e di quant'altro al servizio dell'attività autorizzata;
13. Il titolare avrà cura di consegnare copia del presente provvedimento al Direttore Responsabile dei lavori, all'atto della nomina, il quale ne curerà la trascrizione sull'apposito registro tenuto ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 128/59 e sarà responsabile, per la parte di competenza, della sua esatta osservanza.
14. l'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui ai precedenti e della presente determina o di altre che fossero impartite da questo Ufficio, comporta la sospensione dei lavori, la decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione, ai sensi degli artt. 16, 17 e 18 della l.r. 37/85, oltre ad eventuali sanzioni previste da altre leggi;
15. Il presente provvedimento non pregiudica eventuali diritti di terzi;
16. Il presente provvedimento modifica ed integra la determina n. 193/2015, di autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale della area di cava in oggetto;
17. Il presente provvedimento è di competenza del Dirigente della Sezione o suo delegato, ed è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
18. Il presente provvedimento:
 - a) sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
 - b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - c) sarà disponibile nella voce "Trasparenza degli Atti" del sito: www.sistema.puglia.it;
 - d) sarà trasmesso in copia all'Assessore regionale competente;
 - e) sarà **notificato** in copia alla società **Cave Tinella S.r.l.**, S.C. 106 – Rizzo, sn – Locorotondo BA al Sig. **Sindaco** del Comune di **Locorotondo, alla Città Metropolitana di Bari** – Servizio Ambiente e Polizia Provinciale– C.so Sonnino, 85 – Bari.
 - f) Sarà trasmesso in copia al dirigente della sezione Ecologia.
 - g) Il presente atto, composto da n° 9 facciate, è adottato in originale ed è immediatamente esecutivo.

Il Dirigente della Sezione
Ing. Giuseppe Tedeschi

Il delegato Dirigente del Servizio Attività Estrattive
Ing. Angelo LEFONS